

CIRCOLARE N° 10 DEL 11 – 6 - 2012

Oggetto: Decreto legge n° 1/2012

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo è stato pubblicato il decreto legge di cui all'oggetto "Disposizioni urgenti per la concorrenza e la competitività" nel testo risultante dopo la conversione in legge. Nel seguito ve ne diamo una rapida sintesi

Art. 1 - liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

Vengono abrogate tutte le norme che:

- a) prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un rilevante interesse generale;
- b) pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli.

Le disposizioni che recano divieti, restrizioni ed oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche devono essere interpretate in modo restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle finalità d'interesse pubblico generale tenendo conto che l'iniziativa economica privata è libera ed ammette solo i limiti necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana e non deve essere in contrasto con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

Viene attribuita al Governo una delega, da esercitare entro il 31 dicembre 2012, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione e per disciplinarne i requisiti per l'esercizio.

Sono esclusi dall'applicazione delle regole sopra dette le seguenti attività:

- servizi di trasporto pubblico di persone non di linea (taxi)
- servizi finanziari
- servizi di comunicazione
- ulteriori attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

Art. 2 – tribunale delle imprese

Con l'articolo in esame vengono ampliate le competenze delle già esistenti sezioni specializzate in materia di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 26-6-2003 n° 168. In tal modo vengono istituite vere e proprie sezioni specializzate in materia di impresa con competenza per le controversie in materia societaria, di contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria (c.d. sopra la soglia)

In sostanza vengono attribuite alle sezioni specializzate le seguenti controversie:

- azioni di nullità e di risarcimento del danno, ricorsi per ottenere provvedimenti d'urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni sulla concorrenza (intese restrittive della concorrenza, abuso di posizione dominante e operazioni di concentrazione)
- controversie per la violazione della normativa antitrust dell'Unione europea
- controversie in materia societaria relativamente alle seguenti tipologie di società:
 - srl e spa
 - società per azioni europee (Se di cui al Regolamento CE n° 2157/2001;
 - società cooperative europee (Sce di cui al Regolamento CE n° 1435/2003
 - stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero;

La competenza per materia è riferita alle seguenti controversie:

- ❖ rapporti societari, compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione e l'estinzione di un rapporto societario;
- ❖ azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società e dei terzi danneggiati;
- ❖ opposizioni alla delibera di riduzione del capitale sociale delle Spa e delle Srl
- ❖ opposizioni all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di destinazione di una parte del patrimonio della società ad uno specifico affare;
- ❖ opposizioni alla revoca dello stato di liquidazione delle società
- ❖ opposizioni alla fusione di società da parte dei creditori e dei possessori di obbligazioni delle società partecipanti
- ❖ opposizioni alle scissioni societarie
- ❖ patti parasociali

Vengono invece sottratte alla competenza delle sezioni specializzate le azioni di classe (class action) disciplinate dall'art. 140 bis del Codice del consumo.

Il contributo unificato previsto per i processi di competenza delle sezioni specializzate è raddoppiato.

La norma si applica ai giudizi instaurati dopo 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (25/3/2012)

Art. 3 – accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata

Viene aggiunto un nuovo articolo al codice civile: art. 2463 bis - società a responsabilità limitata semplificata

Queste le principali caratteristiche:

- la srl semplificata può essere costituita con contratto tra più persone (srl semplificata) o con atto unilaterale (srl semplificata unipersonale) purché tutti i partecipanti abbiano età inferiore a 35 anni
- l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico secondo lo schema standard che verrà elaborato dal Ministero dell'economia e delle finanze e deve contenere i seguenti dati:
 - tutti i dati anagrafici dei soci;
 - la denominazione sociale contenente l'indicazione di "società a responsabilità limitata semplificata" nonché il comune ove si trova la sede legale e le eventuali sedi secondarie;
 - l'ammontare del capitale sociale pari almeno ad un euro ed inferiore ad Euro 10.000 che deve essere sottoscritto ed interamente versato alla data della costituzione. Non sono ammessi conferimenti in natura;
 - l'attività che costituisce l'oggetto sociale
 - la quota di partecipazione di ciascun socio
 - le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza
 - le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
- gli amministratori devono essere scelti fra i soci
- il capitale sociale deve essere compreso tra Euro 1 ed Euro 9999,99
- tutti i seguenti dati devono essere riportati negli atti e nella corrispondenza della società :
 - denominazione e natura di srl semplificata
 - ammontare del capitale (che deve essere interamente sottoscritto e versato)
 - sede della società
 - numero di iscrizione al Registro delle imprese
- nell'indirizzo PEC deve essere indicata la natura di società a responsabilità limitata semplificata
- le quote non possono essere cedute a persone di età superiore a 35 anni e l'eventuale atto stipulato in spregio del divieto è nullo;
- l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. E' invece dovuta l'imposta di registro in misura fissa (Euro 168)

Per quanto non specificamente regolamentato si fa riferimento alle norme del codice civile.

Non è del tutto chiaro, ma sembrerebbe da escludere, se i soci possano integrare lo statuto standard con ulteriori clausole relativamente agli aspetti che non sono stati espressamente regolamentati quali:

- durata della società
- durata in carica dell'organo amministrativo
- data di chiusura degli esercizi sociali
- regole di distribuzione degli utili
- inserimento di clausole di prelazione o di gradimento
- le conseguenze derivanti dal decesso di un socio
- eventuali maggioranze qualificate nelle assemblee
- le conseguenze del superamento dei 35 anni da parte dei soci

Art. 4 – norme a tutela e promozione della concorrenza nella amministrazioni pubbliche

Art. 5 – tutela amministrativa contro le clausole vessatorie

Viene introdotta una tutela amministrativa, che si aggiunge a quella civilistica già esistente (artt. 1341 e 1342 C.C.), mediante introduzione nel D. Lgs. 206/2005 "Codice del consumo" del nuovo articolo 37 bis. In tal modo gli articoli del Codice del consumo che definiscono le clausole vessatorie sono: il 33 (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore), il 34 (Accertamento della vessatori età delle clausole) ed il nuovo 37 bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). Le principali disposizioni contenute nel suddetto articolo sono:

- viene attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) il potere di dichiarare come vessatorie le clausole inserite nei contratti con i consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli e formulari. Tale tutela non si sovrappone a quella civilistica che deve comunque essere attivata. Infatti l'AGCOM non può irrogare sanzioni per l'uso di clausole vessatorie né imporne la rimozione dai contratti né infine dichiarare la loro nullità o condannare a restituzione e risarcimenti. L'unico potere dell'AGCOM è quello di accertare la vessatorietà al fine di renderla nota al pubblico con appositi meccanismi informativi.
- tale potere è esercitato d'ufficio o su denuncia
- la declaratoria avviene dopo aver sentito le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate;

- l'Autorità può chiedere di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria, può disporre ispezioni al fine di controllare i documenti ed estrarne copia, può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti;
- l'eventuale provvedimento che accerta la vessatorietà di una clausola deve essere diffuso sul sito internet dell'Autorità nonché sul sito dell'operatore che aveva adottato la clausola dichiarata vessatoria nonché, anche, mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno;
- in caso di inottemperanza al provvedimento di pubblicazione l'Autorità applica una sanzione amministrativa da Euro 5.000 ad Euro 50.000
- le imprese possono proporre interpello all'Autorità per verificare l'eventuale vessatorietà delle clausole inserite nei loro contratti standard, l'Autorità deve pronunciarsi entro 120 giorni dalla richiesta;
- la pronuncia dell'Autorità è ricorribile al TAR;

Si ricorda che il Codice del consumo all'art. 33 presume come vessatorie, fino a prova contraria, le seguenti clausole che hanno l'effetto di:

- escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultando da un fatto o da un'omissione del professionista;
- escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
- prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà
- consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
- imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo
- riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
- consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
- stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
- consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
- stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o prestazione;
- consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
- riservare al professionista il potere di accettare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- limitare la responsabilità del professionista alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
- limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
- consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
- sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- stabilire come sede del foro competente località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del CC

Art.5 bis – finanziamento e risorse dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Art. 5 ter – rating di legalità delle imprese

L'articolo in esame attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e dei mercati il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie e di elaborare un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale. Del rating attribuito si terrà conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici e di accesso al credito bancario.

Art. 6 – norme per rendere efficace l'azione di classe

Viene modificato l'art. 140 bis del Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) relativo alla class action.

Le modifiche alla normativa sulla class action hanno lo scopo di allargare la platea dei consumatori che possono usufruirne. Sinteticamente si modifica il presupposto per l'azione: non più "diritti individuali identici" bensì "diritti individuali omogenei". Inoltre il presupposto non è più limitato soltanto ai diritti soggettivi bensì anche agli "interessi collettivi"

Con la lettera a) viene specificato che possono essere oggetto di tutela anche gli interessi collettivi, in conseguenza torna in vigore la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori.

Con la lettera b) viene modificato il comma 2 dell'art. 140 bis mediante inserimento di un nuovo periodo che definisce l'oggetto della class action nel modo seguente: "l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori". Inoltre è stato inserito anche il riferimento alla nozione di "servizio" con ciò estendendo la tutela oggi prevista solo per i consumatori finali di un determinato "prodotto" nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale.

Le lettere da c) ad e) ampliano i requisiti tutelabili, non è più richiesta "l'identità" bensì "l'omogeneità". La modifica in esame si è resa necessaria in quanto il requisito dell'identità del diritto fra i vari soggetti interessati, come attualmente interpretato dai tribunali, costituisce motivo di respingimento di un gran numero di azioni collettive.

Con la lettera f) viene previsto che l'adesione del consumatore o utente alla class action possa avvenire anche tramite la posta elettronica certificata e via fax.

Infine la lettera h), nel caso in cui il Tribunale che accoglie la domanda non determini direttamente le somme dovute agli aderenti alla class action ma si limiti a stabilire il criterio di calcolo, prevede che

- il Giudice dovrà assegnare alla parte un termine non superiore a 90 giorni per arrivare ad un accordo
- il processo verbale dell'accordo costituisce titolo esecutivo
- scaduto il termine assegnato, senza che le parte abbiano trovato un accordo, le somme dovute ai singoli aderenti dovranno essere liquidate dal giudice

Art. 7 – tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive

L'art. 7 estende alle microimprese gli strumenti di tutela nei confronti delle pratiche ingannevoli e aggressive, attualmente previste solo a favore dei consumatori finali. Le microimprese sono: entità, società e associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo che non superi i due milioni di euro.

Art. 8 – contenuto delle carte di servizio

L'articolo in esame integra il contenuto minimo della "carte di servizio" di cui all'art. 11 del D. Lgs. 286/1999 stabilendo che nelle stesse debbano essere indicati in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che i consumatori e le imprese utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura.

Art. 9 – disposizioni sulle professioni regolamentate

Vengono abrogate le tariffe professionali. Nel caso di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale la determinazione avviene con riferimento a parametri stabiliti con decreto del rispettivo Ministero vigilante. In attesa dei decreti ministeriali si fa riferimento alle vecchie tariffe professionali.

Viene altresì previsto che ai tirocinanti dei professionisti debba esser riconosciuto un rimborso spese forfetariamente determinato dopo il sesto mese di tirocinio.

Infine viene fissato in 18 mesi il tirocinio massimo per le varie professioni e che per i primi sei mesi potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini professionali ed il Ministero dell'Università, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello, della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni sul tirocinio non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta invariata la normativa vigente.

Il comma 3 stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale, il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico. Non è più previsto l'obbligo di redigere un preventivo scritto che deve essere fornito solo su esplicita richiesta del cliente.

Art. 9 bis – società tra professionisti

Ulteriori modifiche alla professione esercitata in forma societaria. Dopo la normativa dettata dalla legge 183/2011 vien ora previsto che le attività professionali regolamentate (quelle che prevedono l'iscrizione ad un albo professionale) possono essere esercitate anche sotto forma di società di capitali o di cooperativa.

Resta la figura della "società tra professionisti", che deve soddisfare ai seguenti requisiti:

- esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- possono farne parte solo i professionisti iscritti ad ordini professionali nonché i cittadini comunitari in possesso del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione, sono ammessi anche i soci di capitale per lo svolgimento di prestazioni tecniche o come finanziatori
- devono essere definite modalità tali da garantire che la singola prestazione professionale sarà eseguita dai soci in possesso dei requisiti e che l'utente possa scegliere all'interno della società il professionista che dovrà seguirlo
- definizione di modalità che garantiscano che il socio radiato dall'albo professionale sia escluso anche dalla società
- se la forma scelta è quella della cooperativa i soci devono essere almeno tre
- in ogni caso i soci professionisti per numero e quote di partecipazione al capitale sociale devono avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni

- se tale requisito viene meno e non si ripristina la situazione entro sei mesi la società deve essere sciolta
- la società deve prevedere nell'atto costitutivo l'obbligo di stipulazione di una polizza professionale a copertura di eventuali danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale
- sono fatti salvi i diversi modelli societari già previsti dall'ordinamento nonché le associazioni professionali anche se, a dir il vero, la legge 1815 del 1939 che disciplinava le associazioni professionali è stata abrogata

Art. 10 – estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi

Art. 11 – potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione di farmaci e altre disposizioni.

Art. 12 – incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti

Art. 13 – misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili

Art. 14 – misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese

Art. 15 – disposizioni in materia di separazione proprietaria

Riguarda la rete elettrica e di distribuzione del gas

Art. 16 – sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche

Art. 17 – liberalizzazione della distribuzione del carburante

Art. 18 – liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati

Art. 19 – miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti

Art. 20 - fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

Art. 21 – disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica

Art. 22 – disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas

Art. 23 – semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale

Art. 24 - accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari

Art. 24 bis – contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

Art. 24 ter – gare per le concessioni idroelettriche

Art. 25 – promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

Art. 26 – misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi

Art. 27 – promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base

Art. 27 bis – nullità di clausole nei contratti bancari

Tale articolo è stato modificato dal DL 24/3/2012 n° 29

Art. 27 ter – cancellazione delle ipoteche perenti

Art. 27 quater – organi delle fondazioni bancarie

Art. 27 quinquies – termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento

Art. 28 – assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo

Art. 29 – efficienza produttiva del risarcimento diretto

Art 30 – repressioni delle frodi

Nel campo bancario e assicurativo

Art. 31 – contrasto alla contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada

- Art. 32** – ispezioni del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione danni
- Art. 33** – sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti
- Art. 34** – obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
- Art. 34 bis** – disposizioni in materia di contratti di assicurazione dei veicoli
- Art. 34 ter** – certificato di chiusura inchiesta nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore
- Art. 35** – misura per la tempestività dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica
- Art. 36** – regolazione indipendente in materia di trasporti
- Art. 37** – misure per il trasporto ferroviario
- Art. 38** – liberalizzazione delle pertinenze delle strade
- Art. 39** – liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore
- Art. 40** – disposizioni in materia di carta di identità me in materia di anagrafe degli italiani residenti all’estero e di attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti
- Art. 40 bis** – misure per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi
- Art. 41** – emissioni di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto - project bond
- Art. 42** – alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche
- Art. 43** – project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie
- Art. 44** – contratto di disponibilità
- Art. 45** – documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico
- Art. 46** – disposizioni attuative del dialogo competitivo
- Art. 47** – riduzione importo “opere d’arte” per i grandi edifici – modifiche alla legge 717/1949
- Art. 48** – norme in materia di dragaggi
- Art. 49** – utilizzo terre e rocce da scavo
- Art. 50** – disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche
- Art. 51** - disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni
- Art. 52** – semplificazione nella redazione e accelerazione dell’approvazione dei progetti
- Art. 53** – allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali
- Art. 54** – emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche
- Art. 55** – affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo
- Art. 55 bis** - accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale
- Art. 56** – norma nel settore edilizio
- Art. 57** – ripristino IVA per housing sociale

L’art. 57 introduce alcune fattispecie per le quali è possibile derogare dal regime generale di esenzione da IVA per le operazioni di cessione e locazione immobiliare previsto dal DL 223/2006.

In particolare viene modificato l’art. 10, n° 8 e 8 bis del DPR 633/72 e si prevede che:

- il regime di esenzione non si applica, previa opzione del proprietario, alle seguenti condizioni:

- contratti relativi a fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
- sono esenti le cessioni di fabbricati non strumentali escluse le seguenti:
 - quelle effettuate dalla imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'art. 31 lettere c), d) ed e) dell'art. 31 legge 457/78, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di ristrutturazione;
 - le cessioni per le quali nell'atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali

Sempre in materia di esenzione IVA viene ora previsto che l'adozione della contabilità IVA separata (ex art. 36, comma 3 DPR 633/72) sia consentita anche ai soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni di fabbricati esenti da IVA (ad uso abitativo), sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili. Diversamente dal passato, quindi, viene ora ammessa la tenuta di una contabilità separata anche nel caso di contemporaneo esercizio dell'attività di compravendita immobiliare e non solo nel caso delle locazioni di fabbricati in regime di esenzione.

Secondo la previgente normativa, così come restrittivamente interpretata con la Risoluzione 112/E del 2008), in presenza di due attività ricadenti nel medesimo codice di attività Ateco non era possibile tenere la contabilità separata ai fini IVA. Ciò comportava i seguenti effetti negativi:

- bisognava applicare il pro rata generale su tutta l'IVA a credito
- bisognava applicare la regola della rettifica della detrazione, nel caso il pro rata variasse di oltre dieci punti percentuali, non solo all'IVA relativa al fabbricato ceduto ma anche a tutti gli altri immobili ed altresì agli altri beni strumentali.

Circa i soggetti che possono usufruire delle novità si ritiene che possano avvalersene i seguenti:

- imprese immobiliari di compravendita
- imprese che costruiscono su terreno proprio.

Non è chiaro se possano rientrare anche le imprese che, oltre ad effettuare le citate attività, costruiscono su terreni di terzi o effettuano altre attività edili in appalto.

Ulteriori problematiche si aprono con riferimento al passaggio dei beni da una contabilità separata all'altra, sia in sede di prima iscrizione di determinati beni in un settore o nell'altro, sia con riferimento agli eventuali passaggi successivi.

Infine viene prevista l'aliquota IVA agevolata alle locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata da parte delle imprese che li hanno costruiti o che vi hanno effettuato interventi di ristrutturazione di cui alle lettere c), d) ed e) citate.

Poiché le modifiche introdotte negli ultimi anni hanno notevolmente modificato la normativa sull'esenzione delle operazioni di cessione o locazione immobiliare, che è parecchio articolata, nel seguente prospetto si riepilogano le principali operazioni ed il relativo regime attualmente in vigore.

Per un riepilogo della normativa IVA per le cessioni e locazioni immobiliari vedasi l'allegato alla presente circolare

Art. 58 – semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa

Art. 59 – extragettilo IVA per le società di progetto per le opere portuali

Art. 59 bis – sostituzione dell'art. 153 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163

Art. 59 ter – semplificazione nella navigazione da diporto

L'articolo inserisce nel Codice della nautica da diporto una norma sul noleggio occasionale, che permette al titolare di imbarcazioni da diporto di effettuare in forma occasionale e con modalità semplificate attività di noleggio, senza che questa possa essere qualificata come attività commerciale. I relativi proventi, purché non superiori ad Euro 30.000, possono essere assoggettati a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 20%.

Art. 60 – regime doganale delle unità da diporto

La modifica, apportata al comma 4 dell'art. 36 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, consente alle navi da diporto non battenti bandiera nazionale o comunitaria di permanere stabilmente in ambito nazionale senza dover necessariamente procedere alla dismissione di bandiera e alla conseguente iscrizione nei registri nazionali.

Art. 60 bis – misure a tutela della filiera della nautica da diporto

Art. 61 – anticipo recupero accise per autotrasportatori

Art. 61 bis – piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale

Art. 62 – disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

Art. 63 – attivazione nuovi “contratti di filiera”

Art. 64 – attuazione della Decisione della Commissione Europea C (2011) 2929

Art. 65 – impianti fotovoltaici in ambito agricolo

Art. 66 – dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

Art. 67 – convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca

Art. 67 bis – accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione

Art. 67 ter – adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca

Art. 68 – repertorio nazionale dei dispositivi medici

Art. 69 – dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi

Art. 70 – aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree

Art. 71 – oggetto e ambito di applicazione

Art. 72 – definizioni

Art. 73 – autorità nazionale di vigilanza

Art. 74 – reti aeroportuali

Art. 75 – non discriminazione

Art. 76 – determinazione diritti aeroportuali. Consultazioni

Art. 77 – trasparenza

Art. 78 – norme di qualità

Art. 79 – differenziazione dei servizi

Art. 80 – vigilanza della determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva

Art. 81 – aeroporti militari aperti al traffico civile

Art. 82 – clausola di invarianza finanziaria

Art. 83 – modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n° 30

Art. 84 – modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009 n° 107

Art. 85 – modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003 n° 211

Art. 86 – servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione

Art. 87 – prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti

Art. 88 – applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione

L'art. 96 del TUIR dispone la parziale deducibilità degli interessi passivi (fino al 30% del ROL) per tutti i soggetti esclusi i seguenti:

- banche e altri soggetti finanziari
 - imprese di assicurazione
 - società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi
 - società consortili costituite per l'esecuzione unitaria di lavori pubblici
 - società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
 - società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti merci
 - società il cui capitale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione
- Per i suddetti soggetti la deducibilità degli interessi passivi non era soggetta ad alcun limite.

Con la modifica apportata viene introdotta la parziale deducibilità anche per i soggetti a prevalente capitale pubblico che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

Art. 89 – esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 17 novembre 2011 causa C-496/09

Art. 90 – interventi per favorire l’afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese

Art. 91 – modifiche alla disciplina del trasferimento all’estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d’infrazione n° 2001/4141

Al fine di evitare la condanna per la procedura d’infrazione sulla tassazione delle plusvalenze latenti in caso di trasferimento all’estero della sede di un’attività commerciale (c.d. exit tax) viene modificato l’art. 166 del TUIR. Viene ora previsto che tali soggetti possano chiedere la sospensione della tassazione fino all’effettivo realizzo della plusvalenza.

Art. 91 bis – norme sull’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali

Il comma 1 dell’articolo in esame modifica l’articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs 504/92 (istitutivo dell’ICI) che esenta da imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali che siano esclusivamente destinati alle seguenti attività:

- assistenziali
- previdenziali
- sanitarie
- didattiche
- ricettive
- culturali
- ricreative e sportive
- religiose e di culto
- formazione del clero e dei religiosi
- scopi missionari
- catechesi ed educazione cristiana.

Per effetto delle modifiche viene specificato che tale esenzione opera solo nel caso le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario saranno assoggettate ad IMU dal 2013.

Nel caso un immobile sia adibito promiscuamente ad attività esenti ed ad attività soggette ad IMU si procede nel modo seguente:

- se l’immobile è frazionabile l’esenzione spetta sulla parte nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale
- qualora invece l’immobile non sia frazionabile ovvero non sia possibile identificare la parte di immobile destinata all’attività commerciale rispetto alla parte destinata all’attività non commerciale, l’esenzione sarà applicata sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto all’uso dell’immobile.

Le modifiche appena riportate non hanno natura innovativa bensì hanno lo scopo di mettere in chiaro, a livello legislativo, quanto già affermato dal Ministero con la Circolare 2/DF/09. La normativa ICI originaria stabiliva che l’esenzione si doveva applicare a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle attività, successivamente il DL 223/2006 aveva limitato l’esonero solo nel caso in cui le attività non fossero esclusivamente commerciali. Su questa norma era intervenuta la citata circolare 2/DF/09 che testualmente recita: “è necessario innanzitutto sottolineare che un’attività o è commerciale, o non lo è, non essendo possibile individuare una terza categoria di attività. Pertanto, se non è possibile individuare attività qualificabili come “non esclusivamente di natura commerciale”, si può sostenere che quest’ultimo inciso debba essere riferito solamente alle specifiche modalità di esercizio delle attività in argomento, che consentano di escludere la commercialità allorquando siano assenti gli elementi tipici dell’economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza), ma siano presenti le finalità di solidarietà sociale sottese alla norma di esenzione”.

In merito agli immobili adibiti promiscuamente alle attività commerciali e non commerciali, il decreto prevede che:

- se all’interno di un fabbricato solo una parte è destinata all’esercizio delle attività sociali meritorie, la restante parte dell’immobile, se dotata di autonomia funzionale e reddituale, deve essere separatamente accatastata sulla base della procedura prevista dai commi 41, 42 e 44 dell’art. 2 del DL 262/2006. Si tratta della speciale procedura attraverso la quale era stato richiesto il separato accatastamento degli immobili o porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, precedentemente compresi negli immobili della categoria catastale “E”.
- qualora, invece, non siano identificabili porzioni specifiche destinate rispettivamente all’esercizio delle attività commerciali e non commerciali, occorrerà che il proprietario dell’immobile certifichi quale sia la frazione destinata all’attività non commerciale e, quindi, solo con riferimento a quest’ultima, potrà usufruire dell’esenzione IMU. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 25/5) verrà approvato il modello di dichiarazione e verranno identificati gli elementi che dovranno essere presi come riferimento per individuare la proporzione tra le due diverse attività.

Art. 92 – tutela procedimentale dell’operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all’effettuazione dell’operazione doganale

Art. 93 – preclusione all’esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell’imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica

Viene modificato l'art. 60 comma 7 del DPR 633/72 nel senso di permettere il recupero della maggiore IVA accertata in capo al contribuente nei confronti dei cessionari dei beni e servizi.

Art. 94 – domanda di sgravio dei diritti doganali

Art. 95 – modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie

Art. 96 – residenza OICR

Art. 97 – modifiche al decreto legge 25 settembre 2001 n° 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n° 409, nonché al decreto legge 3 ottobre 2006 n° 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n° 286

Art. 97 bis – trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni

Art. 98 – entrata in vigore

Il decreto (nel testo originario) entra in vigore il 21 gennaio, le modifiche introdotte in sede di conversione entrano in vigore il 25 marzo

* * * * *

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento